



**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Trasmessa tramite mail Non segue cartaceo

Prot. n. 13361

del 22 settembre 2021

Responsabile del Servizio V° "Ufficio Elettorale" Giovanni Corso – tf. 091.7074414 e-mail: gcorso@regione.sicilia.it

**OGGETTO: Elezioni Amministrative del 10 ed 11 ottobre 2021.
Chiarimenti circolare interassessoriale n° 14 del 13.09.2021.**

Alle Prefetture – Uffici territoriali di Governo della Sicilia

Giungono a questo Servizio 5 "Ufficio Elettorale", da parte di alcune Prefetture, delle perplessità applicative circa la circolare in oggetto emarginata.

In particolare:

- 1. Se il termine di scadenza dei 3 giorni antecedenti la data di votazione per la richiesta di voto domiciliare da parte dei soggetti affetti da Co.Vid. 19 è da intendersi perentorio.*
- Detto termine è da ritenersi quale termine ultimo perentorio per la presentazione della richiesta de qua al fine di: a) permettere agli Uffici competenti di potere stilare le eventuali liste aggiuntive e farle pervenire ai Seggi elettorali in tempo utile; b) permettere la comunicazione all'elettore, da parte del Sindaco entro il giorno precedente la data delle votazioni, della eventuale sezione cui è stato assegnato; c) permettere la corretta organizzazione della raccolta del voto domiciliare (pag. 5 terzultimo capoverso della circolare interassessoriale n° 18/2021) ecc.;*
- 2. La circolare interassessoriale n° 14 - 2021 richiama espressamente l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021 n° 52 per ciò che attiene il possesso della certificazione verde Co.Vid 19 (c.d. Green pass) di coloro i quali saranno interessati alla raccolta del voto domiciliare. In merito a ciò si chiedono le modalità da seguire per verificare il possesso del certificato verde ed in caso negativo (mancato possesso del certificato verde Co.Vid 19) quali misure adottare.*
- in entrambe le disposizioni nulla viene detto in merito al soggetto che dovrà verificare il possesso di tale certificazione. Trattandosi di disposizione legislativa che impone il possesso di tale requisito, si ritiene che le ASP nel comunicare la lista delle persone idonee a tale mansione non può fornire nominativi di soggetti che ne siano sprovvisti, ovvero se detto personale viene nominato dal Sindaco, lo stesso non può avvalersi di soggetti privi del green*

pass. A tal proposito anche la circolare del Ministero della Salute del 02 settembre 2021 n° 39333 a pagina 3 paragrafo 1 prevede il possesso del requisito del green pass senza specificare il soggetto controllore. Pertanto, si ritiene che il possesso della certificazione verde Co.Vid 19 possa essere verificata a monte. Nel caso di accertata mancanza di tale certificazione verde, considerata l'obbligatorietà prevista dalla normativa, il soggetto sprovvisto dovrà essere sostituito nei modi e nei termini dettati dalla legislazione vigente in materia elettorale;

3. Per ciò che riguarda le spese per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali e per la sanificazione dei locali, con nota protocollo 11747 del 31 agosto 2021, questo Ufficio Elettorale, precisa che tali spese sono a carico dei comuni interessati alla tornata elettorale. Si ha notizia, comunque per il tramite di codeste Prefetture, che lo Stato ha distribuito, anche per i comuni siciliani, dispositivi di protezione individuali e gli stessi comuni della Sicilia possono accedere ai fondi statali;

4. In alcuni comuni ove si vota nella prossima tornata elettorale vi è un elevato numero di soggetti (oltre 100 casi) sottoposti a trattamento domiciliare od in condizioni di isolamento fiduciario od ancora in condizioni di quarantena. Stando alle disposizioni della circolare interassessoriale del 29 settembre 2020 n° 18 il Presidente ed il Segretario della 1^ sezione, unitamente a due componenti idonei ad interagire con i soggetti suddetti, provvedono alla raccolta del voto domiciliare. In questo caso si potrebbe verificare che il tempo occorrente ad un solo seggio "volante" per detta operazione di raccolta del voto domiciliare di tutti quelli che ne abbiano fatto richiesta, considerata anche la necessità di rispettare le procedure sanitarie di sicurezza, sia maggiore della stessa durata dell'apertura dei seggi elettorali.

- Premesso che l'esercizio del voto è un diritto costituzionalmente garantito e che quindi l'elettore deve potere esprimere la propria opinione attraverso il voto apposto sulla scheda elettorale, in questa specifica situazione viene in aiuto il dettato dell'articolo 2, comma 4 del decreto legge 17 agosto 2021 n° 117 il quale recita: "Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali." In questo comma il legislatore ha previsto la possibilità di nominare uno o più seggi speciali da affiancare ad una o più sezioni a cui appartengono gli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare in quanto in una delle condizioni predette.*



IL DIRIGENTE

del Servizio 5°/Ufficio Elettorale
Dott. Giovanni Corso